



COMUNE DI ESPORLATU

PROVINCIA DI SASSARI

Ordinanza del responsabile del servizio

N. 10 Data 27.03.2018 Prot. n.1077	Sequestro cautelativo per sospetta malattia infettiva della Brucella Abortus degli ovini – Cod. Az. IT028SS038
---	---

L'anno duemiladiciotto, il giorno **ventisette** del mese di **marzo**, nel proprio ufficio.

IL SINDACO

Vista la comunicazione del Servizio di Sanità Animale dell' ATS di Sassari, Distretto del Goceano, Servizio Veterinario di Esporlatu prot.n. **630** del **04.11.2017**, con la quale si comunica che nell'allevamento ovino, sito in località **PIRASTRU RUIU** agro del Comune di **ESPORLATU** Codice Aziendale **IT028SS038**, di proprietà del Sig. **TILOCCA GIUSEPPE** Identificativo fiscale -----, residente in ----- Via -----, n. *I*, è stato formulato un sospetto di malattia infettiva della Brucella Abortus, su n. 1 (uno) capi ovini.

Visto il T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. del 27.07.1934 n. 1265 e modifiche;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8.2.54, N. 320;

Viste le leggi 9.6.1964, n. 615 e 28.5.1981 n. 296;

Vista la legge 23.12.1978, n. 833 concernente l'istituzione del servizio sanitario nazionale;

Vista la L.R. 8.7.1985, n. 15 riguardante il riordino, l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi veterinari

Visto il decreto ministeriale 02.07.1992 n. 453, modificato dal D.M. 31.05.1995 n. 292, concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi

Vista la legge 2.6.1988, n. 218 recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;

Visto il D.M. 20.7.1989, n. 298 e successive modifiche ed integrazioni, regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 218/88

Visto il decreto legislativo 22.5.1999, n. 196

Visti i decreti assessoriali igiene e sanità della R.A.S. nn. 7 dell'11.3.2010 e 17 del 6.4.2016

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – art. 50 comma 5

ORDINA

- 1) Il sequestro cautelativo dell'allevamento ovino – codice identificativo aziendale **IT028SS038**, collocato in località **PIRASTRU RUIU** agro del Comune di **ESPORLATU** di proprietà del Sig. **TILOCCA GIUSEPPE** Identificativo fiscale -----, residente in ----- Via -----, n. *I*;
- 2) La sospensione della qualifica di allevamento ufficialmente indenne per brucellosi ovina;
- 3) Il divieto di qualsiasi spostamento degli animali fuori dell'allevamento, salvo per la macellazione, previo ottenimento dell'autorizzazione da rilasciarsi ai sensi del DPR 8.2.1954, n. 320 e successive modifiche;
- 4) Il divieto di introduzione di animali nell'allevamento;
- 5) Il proprietario è tenuto a fare richiesta di indennizzo al servizio veterinario entro 60 giorni dall'abbattimento, pena la decadenza del diritto al rimborso;

Salvo che il fatto costituisca reato, chi viola le disposizioni della presente ordinanza è punito con la sanzione prevista per le infrazioni al vigente regolamento di polizia veterinaria;

Il servizio veterinario dell'azienda ASL n. 1, gli agenti della forza pubblica, gli operatori di P.M., ciascuno per la parte di propria competenza sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.



IL SINDACO
Furriolu Francesco Giuseppe

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2° del D.Lgs. n.39/1993.